



Decreto Dirigenziale n. 278 del 28/10/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

"LA CASARECCIA" S.N.C. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC 6.4 (B) SITO ALLA VIA STABIA, 438 - 80057 SANT'ANTONIO ABATE (NA).

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”* e successive modifiche ed integrazioni;
- b. il D.L. 30 ottobre 2007 n. 180 convertito con modificazione nella Legge 19 dicembre 2007 n. 243;
- c. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 *“Provvedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59”* che ha fissato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuato questo Settore quale *“Autorità Competente”* - ex art. 2, comma 1 D.lgs. 59/05 – al rilascio dell'autorizzazione per l'attività IPPC ricadenti nel territorio provinciale di competenza;
- d. il D.D. n. 16 del 30/01/2007 del Settore Tutela Ambiente dell'AGC 05 con il quale, in attuazione della su citata DGRC n. 62/07, è stata autorizzata la pubblicazione della relativa modulistica sul BURC;
- e. il D.lgs. 03 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- f. l'art. 18 del D.lgs. 59/05 ai sensi del quale le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;
- g. la DGRC n. 62 del 19/01/2007 con cui sono stati determinati gli importi che i gestori richiedenti devono versare all'Amministrazione Regionale, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuarsi quest'ultimo ai sensi delle tariffe da fissarsi con successivo decreto interministeriale;
- h. il decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59;
- i. l'art. 2 del D.lgs. 29/06/2010, n. 128 che traspone la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.lgs. 152/2006;
- j. l'art. 4 del D.lgs. 29/06/2010, n. 128 che abroga il D.lgs. n. 59/05 stabilendo che le procedure di AIA già avviate sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- k. il D.D. n.9 del 20 04 2011 del Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto *“Deleghe di funzioni ai dirigenti protempore di settore dell'AGC 05”*;

PREMESSO

- a. che la **“La Casareccia S.n.c.”**, con impianto in Sant'Antonio Abate (Na) alla via Stabia, 438 80057, con istanza acquisita agli atti in data 03/09/07 prot. n. 741613 ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.lgs. 59/2005, per l'impianto esistente elencato nell'All. 1 del citato decreto identificato con codice IPPC 6.4 (b) *“Impianti di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)”*;
- b. che con nota acquisita agli atti di questo Settore in data 15/09/09, la **“La Casareccia S.n.c.”** ha trasmesso la ricevuta del pagamento effettuato in favore della Regione Campania di € 6.500,00 che, in aggiunta al precedente acconto di € 2.000,00, costituisce la tariffa istruttoria di complessivi € 8.500,00 determinata ed asseverata ai sensi del DM ambiente 24/04/08 dal gestore dell'impianto;
- c. che il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.lgs. 59/2005 e s.m.i. al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo pubblicando l'annuncio sul quotidiano *“Metropolis”* in data 29/09/09;
- d. che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e degli articoli 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, osservazioni del pubblico;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, i cui lavori sono iniziati in data 16/03/2010 e conclusi in data 17/11/2010 il contenuto dei cui verbali si richiama, è stata esaminata la documentazione presentata dalla società, in allegato alla richiesta, acquisita agli atti in data 03/09/07 prot. 741613, integrata con documentazioni acquisite agli atti in data 20/05/2010 prot. n. 483843, in data 15/09/10 prot.n 746419, in data 27/10/2010 prot. 860714:
- a.1 la Provincia con nota prot. 906243x3 del 17/11/10 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'A.I.A. alla "La Casareccia S.n.c.";
- a.2 l'ATO 3 "Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano" ha comunicato il proprio parere favorevole n. 08/2010/AIA del 14/09/2010 all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura del Comune di Sant'Antonio Abate (Na) con prescrizioni;
- a.3 l'ARPAC, l'ASL NA/3 Sud e l'Università, che sulla base della convenzione stipulata con l'AGC 05 fornisce assistenza tecnica a questo Settore nell'istruttoria delle A.I.A., hanno espresso parere favorevole al rilascio dell'A.I.A. alla "La Casareccia S.n.c." alle condizioni riportate nell'allegato **Rapporto Tecnico**;
- a.4 il Comune sebbene invitato non ha mai partecipato alla C.d.S.
- b. che l'Università degli Studi di Napoli Parthenope ha predisposto l'allegato rapporto, di cui all'art. 5 del citato atto convenzionale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che consta del "Rapporto tecnico dell'impianto" (all. A) e del "Piano di monitoraggio e controllo dell'impianto" (all. B) contenenti le prescrizioni indicate in conferenza;

PRESO ATTO

che, ai sensi della normativa antimafia, con nota prot. n. 1004187 del 16/12/2010 è stata richiesta informativa al Prefetto di Napoli di cui all'art. 10 DPR 03.06.1988 n. 252;

RITENUTO

di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi ed in base alle posizioni ivi espresse, alla "**La Casareccia S.n.c.**" l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII alla Parte II del Dlgs.152/06 e s.m.i. identificato con codice IPPC 6.4 (b) ubicato in *Sant'Antonio Abate (Na) alla via Stabia, 438*, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato decreto.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli studi di Napoli Parthenope

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato:

1. **di rilasciare** conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi ed in base alle posizioni ivi espresse e per quanto considerato, alla , "**La Casareccia S.n.c.**" l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto esistente elencato nell'All. VIII alla Parte II del D.Lgs.152/06 e s.m. e i. identificato con codice IPPC 6.4 (b) ubicato in, *Sant'Antonio Abate (Na) alla via Stabia, 438*, che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'All. IX alla Parte II del citato decreto;
2. **di precisare** che tale autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione acquisita agli atti in data 03/09/07 prot.741613, integrata con documentazioni acquisite agli atti in data 20/05/2010 prot. n. 443843, in data 15/09/2010 prot.n. 746419 e in data 27/10/2010 prot. 860714 esaminata favorevolmente dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope e dalla Conferenza di Servizi, alle condizioni specificate nell'allegato documento che consta del "Rapporto Tecnico dell'impianto" (all. A) e del "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto" (all. B);

3. **di precisare** che la società, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24/05/2008, è tenuta al versamento delle tariffe di controllo determinate in base agli Allegati IV e V, da versarsi secondo le seguenti modalità:
- 3.1 prima della comunicazione prevista dall'art. 29-decies, comma 1 D.lgs. 152/06 e s.m. e i. (ex art.11, comma 1 del D.lgs. 59/05), allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nella presente autorizzazione al termine del relativo anno solare come di seguito indicato;
- 3.2 considerato che l'ARPAC ha comunicato che l'individuazione delle fonti emissive, necessarie per la determinazione della tariffa, debba essere effettuata anche sulla base di preliminare verifica in sito ed ha proposto che, nella prima fase, venga applicata la tariffa minima prevista dal D.M. 24/05/2008 equivalente a € 1.500,00 a titolo di acconto, si stabilisce che la tariffa di cui al punto 3 debba essere versata con le seguenti modalità:
- 3.2.1 versamento di € 1.500,00 a titolo di acconto, pari alla tariffa minima prevista dal DM 24/04/2008 da effettuarsi almeno dieci giorni prima della comunicazione di cui all'art. 29 decies , comma 1 D.lgs. 152/06 e s.m.i. la cui attestazione dovrà essere trasmessa in originale a questo Settore ed in copia all'ARPAC, unitamente alla citata comunicazione;
- 3.2.2 saldo della tariffa, il cui importo sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito, da versarsi entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di questo Settore alla **“La Casareccia S.n.c.”**;
- 3.2.3 entro il 30 gennaio di ciascun, successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'ARPA Campania;
- 3.2.4 le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n. **21965181** intestato a:
Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, codice 0518;
4. **di dare atto che**, restando ferma la necessità per il gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto:
- 4.1 l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermo restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- 4.2 l'autorizzazione agli scarichi (capo 2 del titolo IV della parte III D.lgs. 152/2006 e s.m.i.);
5. **che** l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nel rapporto tecnico, redatto dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope e dovrà garantire gli obbiettivi di cui ai punti 5.1 e 5.2 ed i limiti di cui al punto 5.4:
- 5.1 il non superamento dei valori emissivi che ARPAC andrà a rilevare in esecuzione della prescrizione riportata nel Quadro Prescrittivo E1 – Aria – punto E1.1..11 dell'allegato Rapporto Tecnico;
- 5.2 il non superamento del 90% dei limiti imposti per tutti gli inquinanti indicati all'Allegato V, Parte III D.lgs. 152/2006 e s.m.i., tabella III, colonna “Scarico acque reflue in Pubblica Fognatura”;
- 5.3 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC, indicando altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati; **i tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;**
- 5.4 il non superamento per l'acustica ambientale, dei valori limiti emissivi ed immissivi previsti dalla zonizzazione acustica del territorio ai sensi della Legge 447/95 e al D.P.C.M. del 14/11/1997 con verifica presso i ricettori abitativi del rispetto del criterio differenziale;
- 5.5 la società ha l'obbligo di comunicare a questo Settore, all'ARPAC e al Comune di Sant'Antonio Abate (Na) i dati relativi ai controlli di tutte le emissioni mentre all'ATO 3 i soli dati relativi agli scarichi di cui al punto 5.2;

6. **di prescrivere** per quanto attiene il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto, il rispetto di tutte le condizioni richieste dall'art. 183, comma 1, lettera m, D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e segnatamente:
 - 6.1 i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani e policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenile in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - 6.2 i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le modalità riportate nella tabella 4 "controllo qualità dei rifiuti prodotti" del piano di monitoraggio e controllo dell'impianto;
 - 6.3 il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 6.4 devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 6.5 per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
7. **di dare atto che** la presente autorizzazione, vista la certificazione ISO 14001, di cui è in possesso la "La Casareccia S.n.c.", è soggetta a rinnovo ogni 6 anni ai sensi e con le modalità dell'art. 29 octies D.lgs. 152/2006;
8. la presente autorizzazione potrà essere oggetto di riesame, in ogni momento, dall'autorità competente se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - 8.1 l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nella presente autorizzazione, o l'inserimento di nuovi valori limite;
 - 8.2 le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
 - 8.3 la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - 8.4 quando nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono;
9. **di disporre** la messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dello scrivente Settore, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.lgs. 152/2006, sia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo aggiornamento sia del risultato del controllo delle emissioni;
10. **di dare atto che** il gestore dell'impianto:
 - 10.1 resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
 - 10.2 resta, altresì, responsabile della conformità di quanto dichiarato, nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata con lo stato dei luoghi e la configurazione dell'impianto;
11. **di dare atto che:**
 - 11.1 per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve osservare quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle pertinenti MTD pubblicate con D.M. 31/01/2005;
 - 11.2 qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006;
12. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Sant'Antonio Abate (Na), all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'ASL NA/3 Sud, all'ATO 3, e all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli per i controlli di competenza;

13. **di notificare** il presente provvedimento alla società **“La Casareccia S.n.c.”**;
14. **di inviare** il presente provvedimento all'AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile;
15. **di inviare** per via telematica il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Settore BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

dr.ssa Lucia Pagnozzi